




UniBa

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BARI
ALDO MORO



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



MODULO JEAN MONNET



LE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI


Pulito L. – 24.11.2023



With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Panoramica degli aspetti da trattare




1. «Cooperazione investigativa» nell'UE: linee di sviluppo

- Inizialmente solo cooperazione di polizia
- Trattato del Benelux
- 'Gruppo di Trevi' (1975)
- Accordi di Schengen (osservazione e inseguimento transfrontalieri)
- Trattato di Maastricht (la cooperazione in materia penale è integrata nella struttura 'a pilastri'). La cooperazione di polizia è 'questione di interesse comune' e con raccomandazioni e azioni comuni si incoraggia la costituzione di 'squadre internazionali di esperti'.
- Proposta tedesca



(segue) : «Cooperazione investigativa» nell'UE: linee di sviluppo

- Trattato di Amsterdam  Decisioni quadro Europol
- Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999)



- «istituire senza indugio le s.i.c.»
- istituire Eurojust (coordinamento indagini a livello verticale)



(segue) : «Cooperazione investigativa» nell'UE: linee di sviluppo

- Trattato di Lisbona




- art. 87 TFUE
- art. 89 TFUE




2. Tratti paradigmatici dell'istituto delle SIC

- Sic espressione 'atecnica'
- Cooperazione di carattere operativo
- Stipulazione di un accordo costitutivo
- Creazione di uno 'spazio investigativo comune'
- Si applica il criterio della lex loci
- In tale spazio non si ricorre a forme di assistenza di tipo tradizionale (rogatorie) o improntate al principio del mutuo riconoscimento

Joint investigation teams (JITs)



...VO
soggetto
giuridico a
conduzione
unitaria delle
indagini?



SIC vs Mutua assistenza

- Mutua assistenza è imperniata sullo schema della richiesta, sul dogma della sovranità statale e sul ruolo centrale dell'autorità politica.
- Anche se vi sono forme più avanzate di rogatoria (v. «partecipata» o «concelebrata») manca quella DIRETTA partecipazione degli organi titolari della potestà investigativa e dell'azione penale all'attività di indagine da svolgere sul territorio di un altro Stato.

SIC vs Mutuo Riconoscimento (OEI)

- Fiducia razionale vs fiducia empatica
- L'OEI è impiegabile per ricercare qualsiasi tipo di prova, ad eccezione delle attività istruttorie svolte dalle SIC
- Art. 9 par. 4 direttiva 2014/41/UE consente la partecipazione delle sole «autorità» dello Stato di emissione e limitatamente alle medesime possibilità partecipative riconosciute dalle autorità designate dallo Stato richiedente in un caso interno analogo
- Art. 9 par. 5 della medesima direttiva non consente a tali autorità di svolgere attività di contrasto

Sic = paradigma solidaristico


indagine 'estranea'


Dal rapporto dualistico si
passa ad una prospettiva
solidale nella lotta ai reati,
perché l'interesse
investigativo è COMUNE

principali 'corollari'

OEI	SIC
È limitato agli atti richiesti nel modulo standardizzato	Operazioni rapide, scambio informativo
Vi sono motivi di rifiuto	Non trovano spazio motivi di rifiuto
I costi sono sopportati dallo Stato di esecuzione	Sostegno finanziario fondi UE

3. Analisi della disciplina sovranazionale






3. Analisi della disciplina sovranazionale

iniziativa

autonoma o dietro
sollecitazione

contenuti della richiesta

prassi preparatorie




3. Analisi della disciplina sovranazionale

presupposti

Indagini transfrontaliere di notevole complessità e portata ovvero lo svolgimento di indagini collegate da coordinare

No indagini su specifiche fattispecie di reato

Considerate anche le esigenze pratiche




3. Analisi della disciplina sovranazionale

atto costitutivo

Tipicità: scopo specifico, durata, composizione
(vd. Modello di accordo elaborato dalle rete delle SIC)

Autonomia: lo schema legale è adeguabile agli interessi investigativi

Causalità: interessi perseguiti dall'Unione



3. Analisi della disciplina sovranazionale

membri e partecipanti

Composizione mista di autorità giudiziarie e di contrasto di 2 o più Paesi

Membri nazionali e distaccati (*seconded members*)

Direttore (*leader*)

Partecipanti: persone diverse dalle autorità competenti (*interested observers*)

3. Analisi della disciplina sovranazionale

Possibilità di utilizzare gli elementi acquisiti dal team	
Misure investigative	Scambio informativo
Il membro distaccato richiede la misura investigativa di cui il team necessita direttamente alla propria autorità competente	I membri possono fornire alla squadra le informazioni disponibili nello Stato membro che li ha distaccati
<i>Lex loci</i> (e la <i>lex fori</i> ?)	Uso probatorio o a fini investigativi?
	Utilizzabilità: <ul style="list-style-type: none">- per fini previsti dall'atto costitutivo- per indagine di altri reati (solo consenso, non concedibile se si mette a rischio altra indagine)- scongiurare minaccia alla sicurezza pubblica- altri scopi (consenso unanime)

3. Analisi della disciplina sovranazionale


iniziativa	presupposti	Atto costitutivo	Membri e partecipanti	Elementi
autonoma o dietro sollecitazione	Indagini transfrontaliere di notevole complessità e portata ovvero lo svolgimento di indagini collegate da coordinare	Tipicità: scopo specifico, durata, composizione (vd. Modello di accordo elaborato dalle rete delle SIC)	Composizione mista di autorità giudiziarie e di contrasto di 2 o più Paesi	
contenuti della richiesta	No indagini su specifiche fattispecie di reato	Autonomia: lo schema legale è adeguabile agli interessi investigativi	Membri nazionali e distaccati (seconded members)	
prassi preparatorie	Considerate anche le esigenze pratiche	Causalità: interessi perseguiti dall'Unione	Direttore (leader)	
			Partecipanti: persone diverse dalle autorità competenti (interested observers)	

4. Recepimento della DQ in altri Stati membri


- (rinvio): si v. Manuale ad uso delle squadre investigative comuni 2011, Allegato I.

5. Implementazione interna della DQ


- procedura attiva -



Procuratore della
Repubblica




trasmette
direttamente la
richiesta alla autorità
competente estera



ne da comunicazione
al PG presso la Corte
di appello o al
Procuratore
nazionale antimafia

5. Implementazione interna della DQ - procedura passiva -



(all.to) piano di azione operativo
(misure organizzativa e modalità
di esecuzione)


Atto costitutivo
(sottoscritto dal Procuratore
della Rep.)

Componenti (modificabili)
n.b. manca esplicito riferimento
a Europol, Eurojust e Olaf

Oggetto e finalità

Termine

Regole per lo svolgimento dell'attività di indagine comune

- La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in conformità alla legge italiana (art. 6, co. 1, d.lgs. n. 34/2016)
- i membri distaccati della SIC che operano nel territorio italiano possono compiere nel nostro territorio le attività di indagine loro assegnate svolgendo, nell'espletamento di queste, funzioni di polizia giudiziaria (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 34/2016)  ne deriva che i cittadini italiani sono soggetti alle attività di polizia poste in essere da funzionari appartenenti a forze dell'ordine di altri Stati membri (salvo il pm disponga la motivata esclusione dei membri distaccati dal compimento di singoli atti (art. 5, co. 2, d.lgs. 34/16).

Divergenza rilevante nella trasposizione

DQ	D.LGS. 34/2016
I membri distaccati, per conto del team, richiedono le misure investigative necessarie	Previsione non trasposta (soluzioni: effetto diretto; interpretazione conforme).


Regime di utilizzazione degli atti di indagine

DQ	D.LGS. n. 34/2016	
Non affronta il problema, rimettendo ai singoli Stati	Atti non ripetibili compiuti dal team	Atti ripetibili compiuti dal team
	Entrano nel fascicolo del dibattimento (art. 6, comma 2, d.lgs.)	Sono assoggettati alla disciplina domestica (art. 6, co. 3, d.lgs., che riconosce la «stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del c.p.p.», dovendo tuttavia essere vagliati secondo la legge italiana).
	Manca tuttavia la definizione di atti irripetibili e mancano indicazioni sulle garanzie difensive da rispettare all'estero	

Accesso e utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della SIC

DQ	D.LGS. 34/16
Art. 1, par. 8	Art. 6, co. 4, lett. a, b, c, d, d.lgs. 34/16, trasposto fedelmente la DQ regolando il regime di limitata utilizzabilità secondo i criteri della <ul style="list-style-type: none">- coerenza finalistica- dato consensuale- difesa sociale
Art. 1, par. 9, regola il flusso di informazioni <u>verso la squadra</u>	La disciplina interna considera il refluire del patrimonio informativo <u>della squadra verso le autorità nazionali competenti dello Stato parte</u> (dottrina: necessaria interpretazione conforme).

6. SIC e ambito extra-UE



Art. 696 c.p.p.

Paese	Disposizione applicabile
Stati Ue	DQ o, se non attuata, Conv. 2000
Stati extra UE	Trattati bilaterali o convenzioni in vigore
	se mancanti, art. 729- <i>quinquies</i> c.p.p.

Art. 729-quinquies c.p.p.

Art. 729-quinquies c.p.p.	
1° comma	Cooperazione con Stati membri Ue
2° comma	Cooperazione con Stati extra Ue <i>«con le modalità e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o più squadre investigative comuni è data comunicazione al Ministro della giustizia»</i>



occorre accordo
internazionale

Ulteriori basi giuridiche per l'attivazione delle SIC

1) l'art. 20 del Secondo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale;

2) l'art. 9, par. 1, lett. c) della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

3) l'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC);

4) l'art. 49 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC);

5) l'art. 1 dell'Accordo tra l'Unione europea, la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della Convenzione del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo Protocollo del 2001/18;

6) l'art. 5 dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America;

7) accordi bilaterali esistenti tra gli Stati interessati;

Accordo Italia-Svizzera

Accordo Italia-Albania

8) l'art. 27 della Convenzione relativa alla cooperazione di polizia per l'Europa sudorientale

7. Interazioni con altri organismi e strumenti



Possibile, ma solo nei casi le indagini transfrontaliere della Procura Europea coinvolgano Stati membri non partecipanti all'EPPO

oppure

se le indagini transfrontaliere della Procura Europea coinvolgano Stati membri non partecipanti all'EPPO

7. Interazioni con altri organismi e strumenti



L'EIO non si applica all'indagine che avviene a mezzo SIC, eccetto che il team abbia bisogno dell'assistente di uno Stato membro che non ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra

7. Interazioni con altri organismi e strumenti



L'ambito funzionale dei due strumenti è diverso, per cui vi è ampia possibilità di interazione.

Criminalità informatica e impiego delle SIC: Il Protocollo Addizionale alla Convenzione di Budapest

- Art. 12 prevede squadre investigative comuni, che possono istituirsi quando il coordinamento rafforzato sia di “particular utility”





8. Investigazioni *contra ius* e circolazione dei risultati

- Non sono regolamentati rimedi e sanzioni
- Deficit nell'attribuzione di facoltà difensive
- Rischio di impiego delle SIC in chiave pre-investigativa
- Quid iuris nel caso di attività investigative non previste o difformi dall'accordo istitutivo della SIC? (dottrina: 191 c.p.p.)
- Problema della conformità degli elementi acquisiti ai limiti e alle garanzie poste dal diritto nazionale (dottrina: argomenta ex art. 3, comma 4, d.lgs. 34/2016)
- Carezza di controllo giurisdizionale sulla trasmigrabilità dei dati e rimedi per l'inosservanza dei limiti d'uso delle «informazioni» (ancora 191 c.p.p.)